



Repertorio n. del

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE

L'anno 2010, il giorno 18 del mese di Ottobre, presso la sede del Servizio "Contenzioso amministrativo per la Tutela del Territorio e della Sicurezza", in Via Marche ad Ascoli Piceno (Zona Pennile di Sotto), con la presente scrittura privata, da valere a ogni effetto di Legge, redatta in duplice originale, tra

- l'Avvocato Anna Maria Lelli, Dirigente del Servizio "Contenzioso amministrativo per la Tutela del Territorio e della Sicurezza", in rappresentanza della Provincia di Ascoli Piceno, nata a Ascoli Piceno il 28/04/1963, CF: LLE NMR 63D68 A462M, domiciliata presso la sede della Provincia, di seguito denominati, per brevità, rispettivamente "Dirigente" e "Servizio";
- l'Avvocato Danilo Barullo, nato ad Ascoli Piceno il 07.06.1975 e ivi residente in Largo delle Mimose n. 2, CF: BRL DNL 75H07 A462B, il quale, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio presso la propria residenza, di seguito denominato, per brevità, "prestatore d'opera".

Premesso che:

- il presente contratto trae causa dalla D. D. n. 3027/GEN - 113/AGTT del 12.10.2010 di affidamento di questo incarico;
- il presente contratto è parte integrante e sostanziale della citata D. D. anche se alla stessa non materialmente allegato, al pari dei documenti tutti che il prestatore d'opera dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare senza eccezione o riserva alcuna;
- il Servizio, stante le numerose competenze attribuite e le funzioni che è chiamato a espletare, necessita di una figura altamente specializzata in materia di consulenza giuridica, allo scopo di garantire una migliore offerta della qualità dei servizi da erogare nonché l'attenta analisi della normativa vigente e in fieri;
- le parti risultano concordi nello stipulare un contratto di prestazione d'opera per attività professionale di natura occasionale, senza vincolo di subordinazione

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Il Servizio conferisce l'incarico al prestatore d'opera occasionale, che accetta, avente ad oggetto le seguenti attività:

- fornire consulenza giuridica, in merito a fattispecie concrete di cui il Servizio è investito, in riferimento alla normativa vigente che disciplina i molteplici istituti;
- elaborare analisi periodiche sulle innovazioni legislative, pure di rango regolamentare, che investano, anche marginalmente, i settori di competenza del Servizio;
- approntare ricerche specifiche, su indicazione della Dirigente del Servizio, redigendo le relative relazioni.

L'incarico è conferito ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 - 2229 del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali d'opera occasionale e di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione, con possibilità di prestare l'attività anche all'interno dei locali del Servizio, siti in Via Marche ad Ascoli Piceno (Zona Pennile di Sotto).

Il referente del prestatore d'opera è esclusivamente la Dirigente del Servizio.

Articolo 2

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Al fine della certificazione del conseguimento degli impegni di cui all'articolo 1, il prestatore d'opera dovrà presentare, entro il termine perentorio di scadenza del contratto, un elaborato finale, in formato cartaceo, che indichi dettagliatamente le attività svolte e le metodologie proposte.

Articolo 3

AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa nel contesto di un rapporto di lavoro privo del vincolo della subordinazione e comporta, da parte del medesimo prestatore d'opera, l'esecuzione della prestazione senza l'osservanza di specifici orari e vincoli gerarchici, con propria organizzazione di lavoro, senza necessità di coordinamento con l'Ente.

Il prestatore d'opera è comunque sin d'ora autorizzato, qualora lo ritenga opportuno, a recarsi nei soli locali del Servizio conferente l'incarico, ubicati in Via Marche ad Ascoli Piceno (Zona Pennile di Sotto), allo scopo di meglio adempiere alle attività in oggetto.

L'Amministrazione Provinciale s'impegna a mettere a disposizione dell'incaricato i mezzi, la documentazione e le dotazioni strumentali dell'Ente ed egli avrà facoltà di usarli, presso gli uffici del Servizio, per il tempo necessario allo svolgimento delle prestazioni in oggetto.

L'Amministrazione Provinciale s'impegna a fornire ogni forma di assistenza richiesta dalle circostanze e finalizzata a facilitare l'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal prestatore d'opera che non potrà avvalersi di sostituti.

Articolo 4 **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto in argomento avrà la durata di 4 (quattro) mesi, con scadenza fissata al 17 febbraio 2011 ed è esclusa ogni proroga tacita.

La prestazione avrà la durata massima di 30 (trenta) giorni.

Il presente contratto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, commi 18 e 54, della Legge n. 244/2007.

Articolo 5 **COMPENSO**

La Provincia corrisponderà al prestatore d'opera, quale compenso delle prestazioni di cui al presente contratto, la somma di € 5.425,00 onnicomprensiva di oneri e spese.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile e, pertanto, eventuali variazioni non sono ammesse.

Il predetto compenso verrà erogato come di seguito indicato:

- € 1.000,00 (diconsi mille/00), Iva compresa, alla firma del presente contratto, a seguito di presentazione di fattura o nota sostitutiva da parte del professionista incaricato;
- € 1.000,00 (diconsi mille/00), Iva compresa, alla data del 30.11.2010, a seguito di presentazione di fattura o nota sostitutiva da parte del professionista incaricato;
- € 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00), Iva compresa, alla data del 31.12.2010, dietro presentazione di fattura o nota sostitutiva da parte del professionista incaricato;
- € 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00), Iva compresa, alla data del 17.02.2011 (data di scadenza del contratto), a seguito di presentazione di fattura o nota sostitutiva da parte del professionista incaricato.

Qualora la posizione fiscale e previdenziale del prestatore d'opera dovesse mutare, quest'ultimo s'impegna a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Provinciale affinché si possa procedere a un diverso inquadramento fiscale e previdenziale.

Articolo 6
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., il presente contratto s'intende risolto di diritto nel caso in cui la prestazione non sia eseguita secondo quanto indicato negli articoli 1 e 2 del presente contratto o nel caso in cui l'incaricato abbia in essere, o assuma, incarichi professionali incompatibili con quello affidato.

Articolo 7
RISOLUZIONE

L'Amministrazione Provinciale può procedere alla risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:

- quando non vengono rispettati i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione d'opera;
- quando il prestatore, nell'adempire le attività contrattualmente previste, non usa la diligenza richiesta.

E' fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 8
REVOCA

L'Amministrazione Provinciale potrà revocare l'incarico, con atto idoneamente motivato, qualora venisse meno, per qualsiasi ragione, il rapporto fiduciario con il soggetto esterno.

In caso di revoca dell'incarico se ne darà avviso al prestatore d'opera mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, dieci giorni prima.

La revoca sarà efficace dal momento del ricevimento della relativa comunicazione.

E' comunque salva la corresponsione al prestatore d'opera, da parte dell'Amministrazione Provinciale, delle eventuali spettanze per il lavoro eseguito fino alla data in cui la revoca è divenuta efficace.

Articolo 9
PROPRIETA' DEI PRODOTTI

I diritti di proprietà e di utilizzazione degli elaborati e delle procedure software e di altro materiale predisposto dal prestatore d'opera occasionale, in esecuzione del presente contratto, rimarranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale, anche in caso di revoca o di risoluzione del contratto.

Articolo 10
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il prestatore d'opera ha l'obbligo di mantenere riservati dati e informazioni di cui venga in possesso, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.

E' vietata, oltre alla divulgazione degli stessi in qualunque modo e sotto qualsiasi forma, la loro utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il prestatore d'opera si obbliga, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.

Articolo 11
CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ascoli Piceno.

Articolo 12
NORMATIVA APPLICABILE

Il presente contratto è regolato da quanto ivi indicato e dalla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti rinviano a quanto previsto dal Codice Civile.

Il prestatore d'opera
Avv. Danilo Barullo

Il Dirigente del Servizio
Contenzioso amministrativo per la tutela del
Territorio e della Sicurezza
Avv. Anna Maria Lelii

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., il prestatore d'opera dichiara di ben conoscere e approvare specificatamente le disposizioni del presente contratto e in particolare quelle contenute nell'art. 2 ("Obblighi del contraente"), art. 3 ("Autonomia del contraente"), art. 5 ("Compenso"), art. 6 ("clausola risolutiva espressa"), art. 7 ("Risoluzione"), art. 8 ("Revoca"), art. 11 ("Controversie").

Il prestatore d'opera
Avv. Danilo Barullo

Il prestatore d'opera, ai sensi del D. Lgs. n 196/2003, autorizza l'Amministrazione Provinciale al trattamento dei dati personali per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione della prestazione di cui al presente contratto

Il prestatore d'opera
Avv. Danilo Barullo

Esente da bollo ai sensi del DPR n. 642/1972